

Codice A1416C

D.D. 5 maggio 2021, n. 638

D.G.R. n. 39-6099 del 07.12.2017 - Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalita' proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L. R. n. 16 del 29.07.2016. Affidamento incarico di collaborazione alla dott.ssa Francesca Giuliani.



ATTO DD 638/A1400A/2021

DEL 05/05/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: D.G.R. n. 39-6099 del 07.12.2017 - Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalita' proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L. R. n. 16 del 29.07.2016. Affidamento incarico di collaborazione alla dott.ssa Francesca Giuliani.

La Legge Regionale n. 16 del 29.07.2016 ha previsto, all'art. 16, che la Regione, per finalità proprie del SSR possa avvalersi di personale dipendente dalle ASR, senza ulteriori oneri a carico del Bilancio Regionale e che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi Accordi-quadro tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali.

Con D.G.R. n. 39-6099 del 07.12.2017 è stato approvato l'Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16/2016.

Con DD n. 90 del 09.02.2018 è stato approvato lo schema di convenzione – tipo per l'attivazione delle collaborazioni istituzionali tra la Regione Piemonte e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare sinergie culturali, tecniche-scientifiche ed amministrative, con notevoli e positive ricadute nel conseguimento di obiettivi e nella realizzazione di progetti altamente qualificati anche in campo nazionale.

Per quanto sopra, si intende, ai sensi della DGR n. 39-6099 del 07.12.2017, stipulare l'AOU Maggiore della Carità di Novara apposita Convenzione per la collaborazione della dott.ssa Francesca Giuliani, dipendente della suddetta AOU Maggiore della Carità di Novara esperta in telemedicina, per attività di supporto alla Direzione Sanità – Settore A14116C in materia di telemedicina come specificato in convenzione, con un impegno massimo di due giorni a settimana.

Con nota prot n. 36287/A1400A del 06/11/202 a firma del Direttore della Direzione Sanità della Regione Piemonte è stato trasmesso alla Direzione Generale dell' AOU Maggiore della Carità di Novara lo schema della sopra citata convenzione.

Dato atto che con Deliberazione n. 999 dello 01.12.2020, il Direttore Generale dell' AOU Maggiore della Carità di Novara ha approvato la suddetta Convenzione.

Acquisita dall'interessata la disponibilità ad attivare la collaborazione suddetta.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs n.165/2001 e s.m.i.;
- L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
- art. 16 della L.R. n. 16 del 29.07.2016;
- D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017
- Determinazione Dirigenziale n. 90 del 09.02.2018

determina

per le motivazioni espresse in premessa, di approvare, ai fini della stipula, la Convenzione con l' AOU Maggiore della Carità di Novara, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per la collaborazione, ai sensi della DGR n. 39-6099 del 07.12.2017, della dott.ssa Francesca Giuliani, dipendente dell' dell' AOU Maggiore della Carità di Novara in servizio presso il Settore Assistenza Sanitarie e Socio-Sanitaria Territoriale, per l'espletamento delle attività specificate in Convenzione, con un impegno massimo di due giorni a settimana;

di stabilire che la collaborazione, della durata di 24 mesi a far data dalla sottoscrizione della Convenzione, dovrà svolgersi con le modalità riportate nell'allegata Convenzione e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)
Firmato digitalmente da Mario Minola

Allegato

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE SANITÀ E WELFARE E L'AOU MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA PER LA COLLABORAZIONE DELLA DOTT.SSA FRANCESCA GIULIANI, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 39-6099 DEL 7.12.2017, NELL'AMBITO DELLA "DIREZIONE SANITÀ E WELFARE".

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito, si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende sulle tematiche relative allo studio, all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16, espressamente prevede che, per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo – Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

L'AOU Maggiore della Carità di Novara con Deliberazione n. 999 del 01/12/2020 ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

La Regione Piemonte con Atto del Direttore Regionale Sanità e Welfare n. DD n.....del ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

La Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità e Welfare, nella persona del Direttore della Direzione Regionale alla Sanità e Welfare, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis

E

L' Aou Maggiore della Carità di Novara, nella persona del direttore Generale dell'Aou Maggiore della Carità di Novara, ai fini del presente accordo domiciliata presso la sede dell'Azienda,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/2016

1. le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse allo sviluppo delle attività inerenti la telemedicina, di competenza del settore "Controllo dei gestione, sistemi informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti".

2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede dell'Assessorato alla Sanità e Welfare della Regione Piemonte – Direzione Sanità - la Dott.ssa Francesca GIULIANI: qualifica professionale Collaboratore Professionale Tecnico di Radiologia Medica, categoria D1 presso l'AOU Maggiore della Carità di Novara

3. L'assegnazione temporanea della dott.ssa Francesca GIULIANI ha la

durata pari a mesi 24, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con impegno medio quantificato in 2 giorni a settimana.

L'assegnazione prevede l'impiego della suddetta dott.ssa Francesca GIULIANI presso la Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte.

4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

5. Per il periodo di assegnazione temporanea la dott.ssa Francesca GIULIANI è obbligata all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.

6. La dott.ssa Francesca GIULIANI permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'AOU Maggiore della Carità di Novara. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza del mese successivo all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione

della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore é inserito, sotto il profilo organizzativo – funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione, la dott.ssa Francesca GIULIANI é tenuta a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2

bis della Legge 7.8.1990 e s.m.i.

Torino, li

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE

ALLA SANITA' E WELFARE

DOTT.

(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

DELL' AOU MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Dott.

(firmato digitalmente)